



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19042

Torino, 2 settembre 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTA

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 30 agosto 2019 a Dolcedo (IM) tra Imperiese e Alta Langa (serie A);
- Rilevato in fatto che 1) il giocatore PARUSSA Enrico (Imperiese) è stato ammonito per aver eseguito una battuta di prova durante lo svolgimento di un "time-out"; 2) il giocatore DALOCCHIO Mattia (Alta Langa) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale; 3) il giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) è stato ammonito per aver intrattenuto discussioni con persone del pubblico, rivolgendosi ad essere espressioni gravemente offensive;
- Considerato in diritto che 1) la condotta del giocatore PARUSSA Enrico (Imperiese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) in relazione all'art. 12.2 del Reg. Fed. di Giustizia ed all'art. 62 del Reg. Tecnico; 2) la condotta del giocatore DALOCCHIO Mattia (Alta Langa) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b) del Reg. Fed. di Giustizia; 3) la condotta del giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. a) in relazione all'art. 12.2 del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore PARUSSA Enrico (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 100;
infligge al giocatore DALOCCHIO Mattia (Alta Langa) la sanzione pecuniaria di Euro 100.;
infligge al giocatore PAPONE Mariano (Imperiese) la sanzione pecuniaria di Euro 100.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino